



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040

Partita I.V.A. 02 810 650 834

Codice Fiscale 84004070839

e-mail: protocollo@comunelongi.it

pec: protocollo@pec.comunelongi.it

All."A"

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. COMUNE DI LONGI. APPENDICE CONTRATTUALE. RIDETERMINAZIONE COSTI DEI SERVIZI SUDETTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO ATTUATIVO.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile,

TRA

il **Geom. Carcione Renato**, Responsabile dell'Area Tecnica del **COMUNE DI LONGI**, con sede in Longi (ME), Via Roma n. 2, Codice Fiscale 84 004 070 839, giusta determinazione sindacale n. 02 del 12 gennaio 2024,

E

il **Dott. Mondello Giuseppe**, nato il _____ a _____, che interviene nella qualità di Direttore Generale e Rappresentante della "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "**S.R.R. Messina Provincia SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.**" con sede in Messina, Corso Cavour n.87, ove è domiciliato, Partita IVA 03279530830, REA 226087,

E

Il **Sig. Onofaro Claudio**, nato il _____ a _____ e residente in _____ in Via _____ n. _____, che interviene nella qualità di _____ della Società "**ONOFARO ANTONINO s.r.l.**", con sede in Naso c/da Feudo n.131, ove è domiciliato, iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Catania con il codice fiscale 03095780833, e n.21240 del Rea,

Premesso che in relazione al contratto attuativo in oggetto, sottoscritto tra il Comune di Longi, la Ditta Onofaro Antonino Srl e la SRR Messina Provincia in data 24/03/2022, N. Rep. 63527, le parti con questa appendice contrattuale concordano la rideterminazione dei corrispettivi dovuti dal Comune di Longi alla ditta Onofaro Antonino Srl sulla base di quanto previsto dall'art. 5 "Valore dell'appalto" del contratto attuativo.

Considerato che:

- L'art.13 del contratto normativo, sottoscritto il 22/09/2021, prevede per l'intero periodo del contratto un corrispettivo dovuto dal Comune di Longi alla ditta Onofaro Antonino Srl pari ad € 384.537,23 (trecentottantaquattromilacinquecentotrentasette virgola ventitré) Iva esclusa.
- L'art. 5 del Contratto attuativo "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. COMUNE DI LONGI” recita: “Le parti si danno atto fin d’ora che entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio del servizio si procederà alla determinazione, con apposita appendice contrattuale, delle eventuali differenze di costo del personale, per numero unità, anzianità, livelli, qualifiche e quant’altro, tra quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto normativo e quanto realmente in essere alla data di inizio, a seguito dell’applicazione puntuale, in occasione dell’avvicendamento gestionale, dell’art. 19 della L.R. 9/10 e dell’accordo quadro 6 agosto 2013, tenendo conto altresì, nella determinazione della differenza di costo, anche di eventuali sopraggiunti incrementi per intervenuti rinnovi di CCNL di categoria”.

- Con Verbale di Accordo Sindacale stipulato in data 30 maggio 2022, tra le ditte Onofaro Antonino - L.T.S. Ambiente e le OO.SS. è stata pattuita l’assunzione di ulteriori unità lavorative, superiori rispetto a quelle previste nell’offerta di gara.

Il personale è stato conseguentemente assunto e risulta a tutt’oggi in servizio e, pertanto, a parere della SRR, occorre rideterminare i costi del servizio, tenendo conto delle differenze di costo del personale, formalizzando apposito addendum.

- La ditta Onofaro Antonino, con pec del 15 luglio 2022, ha richiesto l’integrazione delle somme relative al costo del personale de quo.
- Il Comune di Longi richiedeva parere alla SRR circa l’applicabilità del già citato art.5 nel caso di specie.
- La SRR forniva il proprio parere positivo in data 05 agosto 2022.
- Successivamente, il Comune di Longi ha richiesto alla SRR un incontro, tenutosi in data 02 marzo 2023, al quale hanno partecipato anche altri Comuni Soci; nel corso dell’incontro è stata richiesta l’emissione di un provvedimento da parte della SRR.
- Con propria Determina n. 1/2023, la SRR dichiarava nuovamente l’applicabilità dell’art.5 del Contratto Attuativo e di conseguenza autorizzava le modifiche contrattuali da applicare mediante la stipula di apposito addendum al Contratto.
- Al punto V.3 lett. b.1 – Informazioni su personale e mezzi –del Bando di Gara è stato chiaramente prescritto e, quindi reso noto, che “Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vi-gente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii. e, in particolare, dell’accordo quadro sottoscritto dall’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine alla individuazione ed utilizzo del personale. “
- Comunque l’art. 18 del CSA – Variazioni quali-quantitative, nella considerazione della durata settennale dell’appalto, prevede ampia possibilità di apportare variazioni in aumento\diminuizione, delle modalità di svolgimento del servizio;
- La SRR ritiene che la richiesta inoltrata dalla ditta Onofaro Antonino, sia meritevole di accoglimento e pertanto occorre operare la modifica contrattuale al fine di evitare all’Ente prevedibili contenziosi, dall’esito incerto.

Visti:

- l’art.5 del Contratto Attuativo;
- l’art. 14 del Contratto Attuativo;
- l’art. 106 comma 1 lett.a) del d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii;
- il punto V.3 lett. b.1 – Informazioni su personale e mezzi;
- l’art. 18 del CSA – Variazioni quali-quantitative.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti, con la presente scrittura privata, a partire dal 1° Febbraio 2024 fino alla scadenza del contratto, compresa eventuali proroghe e/o rinnovi, senza che possa essere pretesa alcuna maggiorazione del canone per il periodo precedente, rideterminano i costi effettivi per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Longi ovvero per i servizi previsti nel contratto attuativo in oggetto, sottoscritto in data 24/03/2022, N. Rep. 63527, per cui la spesa mensile, a partire dal 1° Febbraio 2024, viene quantificata in € 7.306,57 oltre IVA, assumendo così il Comune di Longi l'obbligo di tenere indenne l'appaltatore dei maggiori oneri da questi sostenuti in applicazione dell'art. 19 della Legge regionale n° 9/2010 e dell'Accordo Quadro del 06/08/2013 rispetto a quanto inizialmente previsto agli atti di gara.

Art. 2 - La presente scrittura privata viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico dell'impresa affidataria.

Questo atto dattiloscritto, viene letto alle parti, le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono per conferma ed approvazione.

Firmato digitalmente
SRR Messina Provincia
(Dott. Giuseppe Mondello)

Firmato digitalmente
Il Responsabile
dell'Area Tecnica del Comune di
Longi
(Geom. Renato Carcione)

Firmato digitalmente
La Ditta Onofaro Antonino Srl